



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 27 del 18/03/2025

OGGETTO: RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 26 DEL 14.03.2025 INERENTE L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA VIA EMANUELA LOI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA BORSELLINO E LA VIA CESARE BATTISTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 14.03.2025 con ordinanza n. 26 veniva istituito un senso unico di marcia sulla via Emanuela Loi, individuando un percorso alternativo per il trasporto pubblico locale, al fine di consentire i lavori sulla rete idrica e fognaria lungo la via Mazzini ad opera della ditta Abbanoa;

PRESO ATTO che in data 17.03.2025 con la ditta del trasporto pubblico ARST veniva effettuato un sopralluogo con una prova tecnica, del percorso, in termini di sicurezza, sul tratto stradale della via Emanuela Loi, ove necessità di istituire il doppio senso di circolazione lungo il tratto compreso tra la via Borsellino e la via Battisti;

DATO ATTO che l'istituzione del doppio senso di circolazione è necessario al fine di consentire un piu' agevole accesso ai veicoli che devono raggiungere la scuola primaria di via Cesare Battisti e ai veicoli che devono dalla via Loi accedono alla Località di Poggio dei Pini;

VALUTATA la necessità di rivedere il percorso con ARST al fine di introdurre il doppio senso di circolazione;

RITENUTO di dover confermare quanto già indicato nell'ordinanza n. 26 del 14.03.2025 fatta salva la necessità di introdurre il doppio senso di circolazione lungo la via E. Loi tratto compreso tra la via Borsellino e la via Cesare Battisti;

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

- dal 18 Marzo 2025 fino la termine dei lavori, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella via Emanuela Loi tratto compreso tra la via Borsellino e la via Cesare Battisti.
- L'istituzione della fermata ARST lungo la via Emanuela Loi fianco cabina enel, pressi rotatoria Via Cagliari

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;



Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013). ,

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l committente Abbanoa S.P.A.;

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - al Sindaco | Sede; |
| - Stazione dei Carabinieri | Capoterra; |
| - Ditta Baire | Capoterra; |
| - Azienda ARST | Cagliari; |
| - Associazione Misericordia | Capoterra; |
| - 118 | Cagliari; |
| - Compagnia Barracellare | Capoterra; |
| - alla Teknoservice | Capoterra; |
| - albo pretorio | sito istituzionale |

Capoterra, lì 18/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia